

**ORDINANZA EUROPEA
DI SEQUESTRO CONSERVATIVO
DI CONTI BANCARI**

Reg. (UE) n. 655/2014

*Dott.ssa Silvana Dalla Bontà
Università di Trento*

- **AMBITO APPLICATIVO**
- **CONDIZIONI DI EMISSIONE DELL'OESC**
- **RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUI CONTI CORRENTI BANCARI DEL DEBITORE**
- **PROCEDIMENTO CAUTELARE PER L'EMISSIONE DELL'OESC**
 1. **Fase inaudita altera parte**
 2. **Esecuzione ed attuazione dell'OESC**
 3. **Fase in contraddittorio**
 4. **Rimedi del debitore**
- **IMPORTI ESENTI**
- **DIRITTI DEI TERZI**

AMBITO APPLICATIVO

AMBITO APPLICATIVO *RATIONE TEMPORIS* E *LOCI*

- Ambito **temporale** di applicazione:
dal **18 gennaio 2017**
- Ambito **spaziale** di applicazione:
in tutti gli Stati membri, **escluse Danimarca...e Gran Bretagna**
- **Strumento facoltativo**:
il creditore **può** avvalersi dell' ordinanza di sequestro conservativo europeo (OESC) **in alternativa** rispetto al sequestro conservativo *ex art. 671 c.p.c.*

AMBITO APPLICATIVO *RATIONE MATERIAE*

Il regolamento si applica per la tutela cautelare di:

- **crediti pecuniari liquidi ed esigibili** o un credito relativo al pagamento di un importo di denaro da determinarsi derivante da un'operazione o da un evento già verificatosi, a condizione che tale credito sia azionabile dinanzi a un'autorità giudiziaria (art. 4 n. 5);

- **in materia civile e commerciale**, esclusi (art. 2):
 - a) i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
 - b) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari *mortis causa*;
 - c) i **crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini***;
 - d) la sicurezza sociale;
 - e) l'**arbitrato**.

AMBITO APPLICATIVO: TRANSFRONTALIERITÀ

Il regolamento si applica ai “**casi transnazionali**” (art. 3).

Un caso è transnazionale se il **conto bancario** o i **conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro** mediante l’ordinanza di sequestro conservativo **sono tenuti in uno Stato membro che non sia***:

- a) lo **Stato membro dell’autorità giudiziaria** presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo conformemente all’articolo 6; o
- b) lo **Stato membro in cui il creditore è domiciliato** (**N.B. Il creditore deve essere domiciliato in uno Stato membro!**)

La **data di riferimento** per stabilire se un caso sia transnazionale è la **data di deposito della domanda di ordinanza di sequestro conservativo (OESC) presso l’autorità giudiziaria competente** ad emettere l’ordinanza di sequestro conservativo.

CONDIZIONI DI EMISSIONE DELL'OESC

Richiesta dell'OESC: MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

(art. 5)

Un **creditore** può avvalersi dell'OESC nei seguenti casi:

- a) *ante causam***, prima che sia stato avviato un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato membro;
- b) *in corso di causa***, in qualsiasi momento in pendenza di un giudizio di merito fino a quando non sia emessa la decisione giudiziaria o non sia approvata o conclusa una transazione giudiziaria;
- c)** quando **abbia già ottenuto**, in uno Stato membro, una **decisione giudiziaria**, una **transazione giudiziaria** o un **atto pubblico** che impongono al debitore di pagare il credito.

COMPETENZA GIURISDIZIONALE (art. 6)

1. Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, sono competenti per l'emissione dell'OESC le autorità giudiziarie dello Stato membro che sono competenti a conoscere del merito in conformità delle pertinenti norme di competenza applicabili.
2. In **deroga** al paragrafo 1, se il **debitore** è un **consumatore** che ha concluso un contratto con il creditore per uno scopo che può essere considerato estraneo all'attività commerciale o professionale del debitore, sono competenti per l'emissione di un'OESC intesa a garantire un credito relativo a tale contratto unicamente le autorità giudiziarie dello **Stato membro in cui è domiciliato il debitore**.
3. Ove il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria o una transazione giudiziaria, sono competenti per l'emissione dell'OESC per il credito specificato nella decisione giudiziaria o nella transazione giudiziaria le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria.
4. Ove il creditore abbia ottenuto un atto pubblico, sono competenti per l'emissione dell'OESC per il credito specificato in tale atto le autorità giudiziarie all'uopo designate nello Stato membro in cui è stato redatto l'atto (in Italia: il tribunale nel cui circondario l'atto pubblico è stato formato, che decide in composizione monocratica).

CONDIZIONI DI EMISSIONE

(art. 7)

1. *PERICULUM IN MORA*: L'autorità giudiziaria emette l'OESC allorché il creditore abbia presentato **prove sufficienti** per convincere l'autorità giudiziaria dell'**urgente necessità** di una misura cautelare sotto forma di OESC in quanto **sussiste il rischio concreto** che, **senza tale misura, la successiva esecuzione** del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia **compromessa** o resa sostanzialmente più **difficile***.

2. *FUMUS BONI IURIS*: Qualora non abbia ancora ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato, il creditore presenta anche **prove sufficienti** per convincere l'autorità giudiziaria che **la sua domanda relativa al credito vantato** nei confronti del debitore sarà **verosimilmente accolta nel merito**.

CAUZIONE (art. 12)

1. Prima di emettere un'ordinanza di sequestro conservativo **nel caso in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico**, l'autorità giudiziaria **impone** al creditore di costituire una **garanzia di importo sufficiente** per impedire abusi della procedura prevista dal presente regolamento e per assicurare il risarcimento di eventuali danni subiti dal debitore in conseguenza dell'ordinanza nella misura in cui il creditore sia responsabile di tali danni ai sensi dell'articolo 13. **In via eccezionale**, l'autorità giudiziaria **può concedere una dispensa dall'obbligo** di cui al primo comma qualora ritenga che la costituzione di garanzia ivi prevista non sia appropriata nelle circostanze del caso*.
2. Qualora il creditore **abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico**, l'autorità giudiziaria **può**, prima di emettere l'ordinanza, **imporre al creditore di costituire una garanzia ai sensi del paragrafo 1, primo comma, qualora lo ritenga necessario e opportuno nelle circostanze del caso****.
3. Se l'autorità giudiziaria impone la costituzione di una garanzia ai sensi del presente articolo, informa il creditore dell'importo richiesto e delle forme di garanzia ammesse dal diritto dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità giudiziaria. Essa comunica al creditore che emetterà l'ordinanza di sequestro conservativo una volta costituita la garanzia in conformità di tali prescrizioni.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MERITO

in caso di OESC richiesto *ante causam*

A pena di revoca o cessazione degli effetti dell'OESC:

- L'istante dell'OESC deve dare prova dell'avvio del procedimento di merito, entro 30 gg. dal deposito della domanda di OESC o 14 gg. dalla data di emissione dell'ordinanza (si guarda quale data, tra le due, è posteriore; proroga per eventuale tentativo delle parti di risolvere il contenzioso).

**RICHIESTA DI INFORMAZIONI
SUI CONTI CORRENTI
DEL DEBITORE**

RICHIESTA DI INFORMAZIONI SU CONTI BANCARI DEL DEBITORE (art. 14)

Oggetto della richiesta di informazioni:

Nome/indirizzo della banca, codice IBAN, BIC, coordinata bancaria, ove l'istante abbia motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti correnti in determinato Stato membro, ma non abbia le suddette informazioni.

Condizioni per avanzare la richiesta:

- a) **Solo se l'istante abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivi;**
- b) **Anche nel caso in cui tali atti non siano esecutivi, ma allora**
 - **l'importo da sottoporre a sequestro sia rilevante, tenuto conto delle circostanze pertinenti;**
 - **prove sufficienti della urgente necessità delle informazioni per il rischio che l'assenza delle informazioni verosimilmente comprometta l'esecuzione e conseguente deterioramento della situazione finanziaria del creditore.**

Condizioni per l'accoglimento della richiesta:

- Richiesta di informazioni adeguatamente giustificata
- **Soddisfatte tutte le condizioni per l'emissione dell'OESC**
- **Adempiuto l'obbligo di costituire garanzia, ove l'autorità giudiziaria l'abbia richiesta**

Modalità della richiesta di informazioni:

- **con la presentazione della domanda di OESC**, rivolta all'autorità giurisdizionale adita;
- la quale **inoltrerà la richiesta di informazioni alla c.d. Autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione** (se l'Italia: Il presidente del tribunale in cui si trova la residenza, il domicilio o la dimora del debitore, ovvero la sede del debitore se si tratta di una persona giuridica. *Se il debitore non ha residenza, domicilio o dimora in Italia*, ovvero, se persona giuridica, se non ha sede in Italia, è competente il presidente del tribunale di Roma).
- Metodi efficaci di reperimento delle informazioni* (**in Italia:** Per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari, il diritto italiano prevede l'accesso, da parte dell'autorità d'informazione, ad informazioni detenute in archivi pubblici)
- La **comunicazione al debitore della divulgazione dei dati personali è differita** di 30 gg., al fine di impedire che tale comunicazione pregiudichi gli effetti dell'OESC.

PROCEDIMENTO CAUTELARE PER L'EMISSIONE DELL'OESC

CARATTERISTICHE DEL PROCEDIMENTO

Procedimento:

- per **formulari** (v. moduli dinamici nel Portale europeo di giustizia; Reg. 2016/1823);
- **scritto**, sulla base delle prove documentali fornite dal creditore; se insufficienti: possibilità di **integrazione**, con **assunzione di mezzi di prova** secondo la legge del foro, purché ciò non ritardi il procedimento (art. 9);
- **inaudita altera parte**, ossia l'OESC è emessa senza sentire il debitore, che non è informato della domanda di OESC (art. 11);
- senza necessaria rappresentanza legale (!)

1. FASE *INAUDITA ALTERA PARTE*

INTRODUZIONE della DOMANDA OESC (art. 8)

Utilizzo del formulario contenuto nell'ALLEGATO I Reg. 2016/1823 = **Domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari** (v. modulo dinamico nel Portale europeo della giustizia):

- depositato (nella lingua del giudice adito) presso l'autorità giurisdizionale competente (v. competenza giurisdizionale: art. 6);
- **non notificato al debitore**;
- sulla domanda in esso contenuta il giudice adito **decide in:**
10 gg., se il creditore agisce ante causam o prima di aver ottenuto una transazione giudiziaria o atto pubblico;
5 gg., se il creditore agisce post causam o avendo transazione giudiziaria o atto pubblico,

tenuto conto dei tempi necessari per la richiesta di informazioni su conti bancari presso lo Stato d'esecuzione (art. 18)

EPILOGHI del procedimento *ex parte* (art. 17)

- a) RIGETTO** della domanda perché **manifestamente irricevibile o infondata** (possibilità di ricorso contro il rigetto del creditore presso l'autorità giurisdizionale designata: **in Italia:** Il tribunale, al quale appartiene il giudice che ha emesso l'ordinanza di sequestro, che decide in composizione collegiale).
- b) RICHIESTA DI COMPLETAMENTO / RETTIFICA** della domanda da parte del credito entro un determinato termine (in caso contrario: RIGETTO);
- a) ACCOGLIMENTO** della domanda, per sussistenza delle condizioni di emissibilità richieste:
- per un importo mai superiore a quello richiesto;
 - solo per l'importo giustificato dalla prove allegate alla domanda OESC;
 - secondo il diritto applicabile al credito sottostante;
 - include, se del caso, spese ed interessi.

c) **ACCOGLIMENTO** della domanda:

- **Utilizzo del formulario contenuto nell'ALLEGATO II** Reg. 2016/1823 = **Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari** (v. modulo dinamico nel Portale europeo della giustizia) → è composto da:
 - **PARTE A** → contiene informazioni da comunicarsi al creditore, alla banca o alle banche che devono eseguire il sequestro e al **debitore** (ma a costui **solo dopo che l'OESC sia stata eseguita!**);
n.b.: se vi siano più banche presso cui l'OESC deve essere eseguita, l'autorità giurisdizionale deve emettere tante PARTI A quante sono le BANCHE
 - **PARTE B** → contiene informazioni da comunicarsi al creditore e al **debitore** (ma a costui **solo dopo che l'OESC sia stata eseguita!**).

2. ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DELL'OESC

ESECUZIONE DELL'OESC

senza alcuna c.d. procedura intermedia

nello Stato d'esecuzione

(art. 22)

L'OESC è:

- riconosciuta negli altri Stati membri **senza che sia necessaria una procedura speciale;**
- esecutiva negli altri Stati membri **senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.**

DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DELL'OESC

(art. 23)

- La **disciplina** dell'esecuzione dell'OESC è fissata:
 - in via principale **dal Reg.**;
 - per quanto non specificamente disciplinato dal Reg., **secondo il diritto nazionale dello Stato di esecuzione** per l'esecuzione di provvedimenti equivalenti.
- L'**attivazione dell'esecuzione** è effettuata **o dall'autorità giurisdizionale o dal creditore**, **a seconda di chi sia responsabile dell'avvio della procedura di esecuzione secondo il diritto dello Stato il cui giudice ha emesso l'OESC.**

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'OESC

(art. 23)

- **Stato di emissione dell'OESC = Stato di esecuzione dell'OESC → modalità di esecuzione secondo la legge nazionale dello Stato d'esecuzione***

- **Stato di emissione dell'OESC ≠ Stato di esecuzione dell'OESC → disciplina fissata dal Reg.**, e cioè:

l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione dell'OESC o il creditore (a seconda di chi, secondo la legge di tale Stato, è competente ad avviare il processo esecutivo) trasmettono all'Autorità competente dello Stato di esecuzione dell'OESC:**

- la PARTE A dell'ordinanza di OESC (corredata di traduzione o traslitterazione, se necessario, utilizzando l'appropriata versione linguistica del modulo di ordinanza fornita dall'UE);

- il MODULO in bianco per la DICHIARAZIONE DI ATTUAZIONE dell'OESC ad opera della banca (trattasi dell'ALLEGATO IV del Reg. 2016/1823), che la banca dovrà compilare una volta attuata l'OESC.

ATTUAZIONE DELL'OESC (art. 24)

- spetta alla BANCA presso cui si trova il conto bancario da sottoporre a sequestro (e la cui responsabilità a riguardo è disciplinata dalla legge dello Stato d'esecuzione: art. 26);

Pertanto:

- L'OESC viene trasmessa alla **BANCA**, che deve procedere alla sua attuazione:
 - a) se l'OESC precisa nome e nr. conto bancario del debitore, la banca sequestra l'importo specificato nell'OESC;
 - b) se l'OESC precisa solo il nome del debitore ma non il nr. conto bancario del debitore, la banca, identifica il conto detenuto dal debitore presso la banca indicata nell'ordinanza;
 - c) se il OESC precisa solo il nome del debitore ma non il nr. conto bancario del debitore e la banca o altro soggetto responsabile dell'esecuzione dell'OESC non riescono ad identificare il conto:
 - ne riferisce all'autorità competente dello Stato di esecuzione dell'OESC perché le dia il nr. di cc.;
 - in caso non ottenga siffatta informazione, non attua l'OESC.

DICHIARAZIONE DI ATTUAZIONE DELL'OESC

(art. 25)

(trattasi dell'ALLEGATO IV del Reg. 2016/1823)

- spetta alla BANCA (o al soggetto responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza) che, data attuazione all'OESC, entro 3 gg. lavorativi dalla data di tale attuazione (o 8 gg. se vi siano circostanze eccezionali),
- deve trasmetterla:
 - a) Se l'OESC è stata emessa nello Stato di esecuzione dell'OESC → a:
 - l'autorità giudiziaria che ha emesso l'OESC;
 - il creditore, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso mezzi elettronici equivalenti.
 - b) Se l'OESC emessa in uno Stato diverso da quello di esecuzione dell'OESC → a:
 - l'autorità competente dello Stato di esecuzione dell'OESC*. Detta autorità trasmette la dichiarazione, entro 1 g. lavorativo dalla ricezione, a:
 - l'autorità giudiziaria che ha emesso l'OESC;
 - il creditore, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso mezzi elettronici equivalenti.

3. FASE IN CONTRADDITTORIO

NOTIFICAZIONE/COMUNICAZIONE AL DEBITORE

(art. 28)

- **solo ad attuazione dell'OESC compiuta!**
- Entro 3 gg. dalla ricezione, da parte dell'autorità che deve riceverla (v. diapositiva precedente), della DICHIARAZIONE della banca di ATTUAZIONE DELL'OESC;
- deve essere effettuata o dall'autorità giudiziaria che riceve questa dichiarazione o dal creditore, a seconda di chi sia responsabile di comunicazioni o notificazioni nello Stato membro interessato (v. costellazione di ipotesi).

CONTENUTO DELLA NOTIFICAZIONE / COMUNICAZIONE AL DEBITORE

(art. 28, par. 5)

- **Ordinanza europea di sequestro conservativo** nelle sue **PARTI A e B** del modulo;
- **Domanda di OESC** presentata dal creditore all'autorità giudiziaria;
- **Copia di tutti i documenti presentati dal creditore** all'autorità giudiziaria per ottenere l'ordinanza;
- **Dichiarazione** della banca di attuazione dell'OESC.

[se necessario: loro traduzione o traslitterazione]

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI

(art. 29)

Con riguardo a talune trasmissioni di documenti (es. banca che trasmette alla competente autorità ricevente la dichiarazione di attuazione dell'OESC) si dice che queste debbono avvenire ai sensi dell'art. 29, e cioè:

- **Trasmissione effettuata con ogni mezzo appropriato**, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme quello del documento trasmesso e che tutte le informazioni in esso contenute siano facilmente leggibili;
- **Il ricevente ha l'obbligo di trasmettere all'emittente** (es. la banca) **un avviso di ricevimento.**

4. RIMEDI DEL DEBITORE

I. COSTITUZIONE DI GARANZIE IN SOSTITUZIONE DEL SEQUESTRO

(art. 38)

Su domanda del debitore, se il debitore fornisce una garanzia sino alla concorrenza dell'importo fissato nell'OESC o una garanzia alternativa e di valore equivalente all'importo:

- a) **DISSEQUESTRO delle somme sottoposte a sequestro** → autorità giurisdizionale che ha EMESSO l'OESC;
- b) **CESSAZIONE dell'ESECUZIONE dell'OESC** → autorità competente (o la stessa autorità competente per l'esecuzione) dello Stato membro di ESECUZIONE dell'OESC.

II. POSSIBILITÀ DI RICORSO DEL DEBITORE

- a) **contro l'OESC (art. 33) = REVOCA / MODIFICA dell'OESC** perché non ricorrono i requisiti richiesti dal Reg. per l'emissione dell'OESC → autorità giurisdizionale che ha EMISSO l'OESC (**in Italia:** il tribunale che ha emesso l'OESC, in composizione monocratica).
- b) **contro l'ESECUZIONE dell'OESC (art. 34) = LIMITAZIONE/CESSAZIONE dell'ESECUZIONE** → autorità competente (o la stessa autorità competente per l'esecuzione) dello Stato membro di ESECUZIONE dell'OESC (**in Italia:** il tribunale del luogo sede della banca, in composizione monocratica).

a) contro l'OESC (art. 33) = REVOCA / MODIFICA dell'OESC → per i seguenti motivi:

- i documenti (OESC, dichiarazione di attuazione e gli altri doc.) non sono stati notificati o comunicati al debitore entro 14 giorni dal sequestro conservativo del suo conto o dei suoi conti
- i documenti notificati o comunicati al debitore non rispondevano ai requisiti linguistici richiesti;
- gli importi sottoposti a sequestro conservativo eccedenti l'importo oggetto dell'ordinanza non sono stati dissequestrati;
- il credito la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l'ordinanza è stato pagato in tutto o in parte;
- una decisione giudiziaria di merito ha dichiarato infondato il credito che il creditore intendeva garantire mediante l'ordinanza;
- la decisione giudiziaria di merito, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l'ordinanza sono stati riformati o, a seconda dei casi, annullati.

b) contro l'ESECUZIONE dell'OESC (art. 34) =

LIMITAZIONE/CESSAZIONE dell'ESECUZIONE → per i seguenti motivi:

b1. LIMITAZIONE → perché non si è tenuto conto o non si è tenuto conto correttamente degli importi esenti;

b2. CESSAZIONE → perché:

- il conto sottoposto a sequestro conservativo è escluso dall'ambito d'applicazione del presente regolamento;
- l'esecuzione della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria, o dell'atto pubblico la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l'ordinanza è stata rifiutata nello Stato membro dell'esecuzione;
- l'esecutività della decisione giudiziaria la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l'ordinanza è stata sospesa nello Stato membro d'origine;
- per manifesta contrarietà all'ordine pubblico dello Stato membro d'esecuzione.

RIMEDI DEL DEBITORE e DEL CREDITORE

(art. 35)

- **REVOCA / MODIFICA dell'OESC per MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE** → l'autorità giurisdizionale che ha EMESSO l'OESC (**in Italia:** il tribunale, che ha emesso l'OESC, in composizione monocratica).

[attivazione anche d'ufficio, se lo Stato membro lo prevede]

PROCEDURA per TUTTI I RIMEDI (ricorsi: art. 36)

- **MODULO** per la domanda (**ALLEGATO VII** Reg. 2016/1823)
- **DOMANDA** presentata **in QUALSIASI MOMENTO**
- **CON QUALSIASI MEZZO DI COMUNICAZIONE**, anche elettronico, ammesso dalle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata.
- **COMUNICATA ALLA CONTROPARTE**
- **CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI**, tranne in caso di ricorso del debitore per revoca in caso di OESC emessa in assenza di condizioni o requisiti richiesti dal Reg. o di revoca in caso di transazione tra le parti.
- **DECISIONE ENTRO 21 gg.** dalla ricezione della domanda
- **DECISIONE COMUNICATA ALLE PARTI e IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**
- decisione trasmessa (ove sia presa dallo Stato di emissione dell'OESC
-) allo Stato dell'esecuzione
- **PREVISIONE DI UN'IMPUGNAZIONE contro le decisioni sui ricorsi (MODULO per la domanda: **ALLEGATO IX** Reg. 2016/1823) (**in Italia competente: il tribunale in composizione collegiale: Il termine per l'impugnazione è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza in udienza, ovvero dalla comunicazione o notificazione della stessa, se anteriore).****

III. RESPONSABILITÀ DEL CREDITORE

verso IL DEBITORE

per danni causati al debitore per colpa del creditore (art. 13)*

- di regola, onere della prova a carico del debitore

PERÒ**:

- ECCEZIONE: presunzione relativa della responsabilità, nei casi di:
- omesso avvio della procedura di merito;
- mancato dissequestro degli importi eccedenti quelli fissati nel OESC;
- mancato rispetto del divieto di procedure parallele per OESC da parte del creditore per tutelare lo stesso credito o dell'obbligo di comunicare se si sia ottenuto già un provvedimento nazionale equivalente;
- mancato rispetto degli obblighi di notificazione/comunicazione/traduzione.

IMPORTI ESENTI

IMPORTI ESENTI (art. 31)

1. Gli importi esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro dell'esecuzione sono esenti da sequestro conservativo ai sensi del presente regolamento.
2. Se, in forza del diritto dello Stato membro dell'esecuzione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono esentati da sequestro senza che il debitore lo richieda, l'organismo competente per l'esenzione di tali importi in tale Stato membro esenta d'ufficio tali importi dal sequestro conservativo.
3. Se, in forza del diritto dello Stato membro dell'esecuzione, gli importi di cui al presente articolo, paragrafo 1, sono esentati da sequestro su richiesta del debitore, tali importi sono esentati dal sequestro conservativo su richiesta del debitore come previsto dall'articolo 34, paragrafo 1, lettera a).

DIRITTI DEI TERZI

DIRITTI DEI TERZI

(art. 31)

- Il diritto di un terzo di contestare l'emissione di un'OESC è disciplinato dal **diritto dello Stato membro di origine** → **competenza = autorità giudiziarie dello Stato membro di origine.**
- Il diritto di un terzo di contestare l'esecuzione dell'OESC è disciplinato dal **diritto dello Stato membro dell'esecuzione** → **competenza = autorità giudiziarie dello Stato membro d'esecuzione o, se il diritto nazionale di questo Stato lo prevede, l'autorità competente per l'esecuzione.**